

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

IST. MAGISTRALE ST. - "C. LORENZINI"-PESCIA
Prot. 0001325 del 13/02/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE E CONTRATTUALE

Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 33 del 12 febbraio 2026

TITOLO I - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. L'attività negoziale e contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e tuttora vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente Regolamento.

2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività contrattuale e negoziale dell'Istituto, sono le seguenti:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, avente per oggetto "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato" ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 avente per oggetto "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e ss.mm.ii.;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente per oggetto "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59";
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sicurezza sul Lavoro" in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Legge n. 296/2006, art. 1, comma 449, come modificato dall'art 1, comma 495 della Legge n. 2008/2015, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art 1, comma 583, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal citato art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
- D.L. 28 agosto 2018, n. 129 avente per oggetto "Istruzione generale sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;
- Nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 avente per oggetto "Orientamenti interpretativi DI 129/2018";
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici " e ss.mm.ii , inclusi i suoi allegati;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Decreto Semplificazione bis), convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 c.d. "CORRETTIVO" del "Codice dei Contratti Pubblici ";
- Delibere ANAC e Comunicati del Presidente ANAC;
- QUADERNO 1 del MIM - Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 e suoi allegati;
- QUADERNO 2 del MIM - recante "Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative" e suoi allegati;
- QUADERNO 3 del MIM - recante "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali" e suoi allegati;

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

Art. 2 - Finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività contrattuali e negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e dall'art. 45 comma 2 del D.L. 129/2018, con la finalità di assicurare il rispetto dei principi dettati dal nuovo Codice dei contratti e dal regolamento di contabilità, rendendo semplificati e tempestivi i processi di acquisto, garantendo la qualità delle prestazioni dell'Istituto.

2. L'attività negoziale dell'Istituto Magistrale "C. Lorenzini" di Pescia (PT) (di seguito denominato Istituto), si ispira ai criteri e principi fondamentali dell'attività della Pubblica Amministrazione quali sicuramente l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la trasparenza, il buon andamento.

3. Nell'ambito della propria capacità ed autonomia negoziale, per il raggiungimento dei fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, oltre ai principi generali della Pubblica Amministrazione, il Dirigente Scolastico si atterrà ai principi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- **Principio del risultato:** la Pubblica Amministrazione deve perseguire l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività ed il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e nell'interesse della Comunità.
- **Principio della fiducia** con l'interesse di favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- **Principio dell'accesso al mercato:** le Stazioni appaltanti devono favorire il più possibile l'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e di proporzionalità.
- **Principio della buona fede e dell'affidamento:** le Stazioni appaltanti e gli operatori economici coinvolti devono comportarsi secondo reciproca 'fiducia'.
- **Principio dell'autonomia contrattuale:** libertà per la Pubblica Amministrazione di sottoscrivere qualsiasi tipologia contrattuale, inclusi i contratti atipici, come già previsto per i privati.
- **Principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale:** in presenza di sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili tali da determinare una sostanziale alterazione nell'equilibrio contrattuale, si deve riconoscere in capo alla parte svantaggiata il diritto di rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali, al fine di ripristinare l'originario equilibrio senza alterazioni della sostanza economica.

Liceo Statale “C. Lorenzini”

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

- **Principio della tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione:** le Stazioni appaltanti non possono consentire la partecipazione alle gare a quegli operatori economici privi dei cosiddetti “requisiti di moralità”, disponendone l’esclusione anche quando il possesso di detti requisiti non sia stato richiesto ai fini partecipativi.

4. Il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto, impronterà l’attività contrattuale e negoziale all’attuazione del PTOF e del Programma Annuale dell’esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto per quanto di competenza.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell’attività contrattuale e negoziale da parte del Dirigente Scolastico con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni a detta attività, in accordo con i contenuti del D.l. 129/2018, della normativa richiamata al precedente Art. 1, di altra normativa non richiamata pertinente e vigente in materia.

2. Il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto, svolge l’attività contrattuale e negoziale necessaria per l’attuazione del Programma Annuale relativo a ciascun esercizio finanziario di riferimento, pertanto è titolare anche dell’ordinaria contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi.

3. Nello svolgimento dell’attività contrattuale e negoziale, il Dirigente Scolastico si attiene alle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell’art. 45 del D.l. 129/2018 e del D.Lgs 36/2023 e [ss.mm.ii.](#).

4. L’attività negoziale è subordinata alla previa **deliberazione del Consiglio d’Istituto** per gli atti di cui all’**art. 45 c.1 del D.l. 129/2018**:

- a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;

- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

5. L'attività contrattuale e negoziale del Dirigente Scolastico è subordinata alla **previa determinazione dei criteri e dei limiti da parte del Consiglio d'Istituto** per gli atti di cui all'**art. 45 c.2 del D.L. 129/2018**:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 (precedente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

6. Il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Funzionario Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione (DSGA). Al Dirigente Scolastico competono la decisione a contrattare, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l'individuazione degli Operatori Economici.

Liceo Statale “C. Lorenzini”

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

7. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA, ai sensi dell'art. 44 c.3, del D.I. 129/2018.
8. L'attività negoziale per le Minute Spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e di modesta entità da imputare al Funzionamento Amministrativo e Didattico Generale e ai Progetti, secondo quanto previsto dall'art.21 del D.I. 129/2018.

Art. 4 - Il Responsabile Unico del Progetto

1. Come previsto dall'art.15 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.: *“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice”*.
2. Il Dirigente Scolastico ricopre l'incarico di RUP dell'Istituto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., avendo adeguato livello di inquadramento giuridico e le competenze professionali richieste dall'incarico, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
3. Vige l'obbligo di astensione dall'incarico di RUP in caso di conflitto di interessi e l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 5 - Commissione Giudicatrice

1. L'espletamento delle attività propedeutiche all'aggiudicazione di una procedura sopra soglia o di una procedura esperita col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandato ad un'apposita Commissione.
2. Della Commissione può farne parte il RUP, potendo assumere anche il ruolo di Presidente, nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e imparzialità.
3. Il Dirigente Scolastico può, anche in caso di espletamento di una procedura col criterio del minor prezzo e/o in caso di una particolare natura del bene o del servizio oggetto dell'affidamento, ritenere opportuno costituire una Commissione.
4. Anche nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, della Commissione può farne parte il RUP, potendo assumere anche il ruolo di Presidente, nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e imparzialità.
5. La Commissione è costituita con atto formale dal Dirigente Scolastico e deve essere composta da un numero dispari di membri, fino ad un massimo di 5, di norma pari a 3, individuati dal Dirigente Scolastico stesso fra il

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

personale Docente e il personale ATA dell'Istituto, in possesso di adeguate competenze professionali affini alla natura del bene o del servizio oggetto della procedura, con esclusione di coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi.

6. La costituzione della Commissione deve avvenire **dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte** e prima dell'apertura delle offerte.

7. La Commissione può essere presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I compiti di segretario verbalizzante potranno essere svolti da un membro della Commissione.

8. La Commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario della Commissione, deve essere sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 6 - Procedure negoziali, soglie e limite di spesa del Dirigente Scolastico

Tutte le attività contrattuali e negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture finalizzati alla conduzione delle attività didattiche, didattico-professionalizzanti e del funzionamento dell'Istituto, alla realizzazione di Progetti sia in ambito nazionale che in ambito comunitario, all'acquisizione di servizi assicurativi e di viaggi di istruzione in Italia ed all'Estero, di visite guidate, scambi culturali, programmi di studio e stage linguistici all'estero, per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria si uniformano nella loro realizzazione al criterio univoco dell'assoluta coerenza e conformità con quanto previsto e regolato dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e dalle norme citate in premessa, secondo le sotto riportate modalità:

- a) affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro I.V.A. esclusa: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
- b) acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro I.V.A. esclusa: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
- c) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro I.V.A. esclusa ed inferiore a 1.000.000,00 euro I.V.A. esclusa: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno

Liceo Statale “C. Lorenzini”

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

d) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro I.V.A. esclusa e fino alle soglie comunitarie: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

e) acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro I.V.A. esclusa e fino alle soglie comunitarie: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 7 - Limite per lo svolgimento delle attività contrattuali e negoziali da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico

1. Il limite di spesa di cui all' art. 45 c.2, lett. a), del D.L. 129/2018, per tutte le attività contrattuali e negoziali per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture finalizzati alla conduzione delle attività didattiche e del funzionamento dell'Istituto, inclusi i Viaggi di Istruzione, alla realizzazione di Progetti sia in ambito nazionale che estero, all'acquisizione di servizi assicurativi, per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria da espletarsi in via autonoma da parte del Dirigente Scolastico, per perseguire l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse disponibili da impiegare, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa è elevato a:

- 100.000,00 euro I.V.A. esclusa per forniture di beni e servizi, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario di riferimento;
- 100.000,00 euro I.V.A. esclusa per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario di riferimento.

2. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di essere sottratto all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 8 - Principio di rotazione degli affidamenti e relativa deroga

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in base al quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico,

oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

3. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

4. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

5. Con riferimento ai commi 1 e 2 del presente articolo:

- i settori merceologici vengono individuati in base al codice ATECO;
- le fasce relative ai valori economici sono così individuate (I.V.A. esclusa):

Fascia	BENI E SERVIZI - LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000
F	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Art. 9 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica."

Pertanto, le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti dovranno essere gestite, nel rispetto delle disposizioni del

Liceo Statale “C. Lorenzini”

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

2. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituto può ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Piattaforma “Acquisti in Rete PA”, privilegiando le convenzioni CONSIP, quando presenti.

3. In caso di affidamento diretto su MEPA, si può procedere con:

- a) acquisto da catalogo;
- b) procedura Confronto di Preventivi (CP) fra più Operatori Economici;
- c) procedura Trattativa Diretta (TD) con un unico Operatore Economico.

4. In caso di procedura negoziata su MEPA, si può procedere con:

- a) richiesta di offerta semplice (RdO semplice);
- b) richiesta di offerta evoluta (RdO evoluta) nel caso di affidamenti che comprendano sia un lotto unico che più lotti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità-prezzo.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. A tale fine gli Operatori Economici fornitori dell'Istituto hanno l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Dovranno, inoltre, provvedere a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai propri conti dedicati.

Art. 11 - Controllo sul possesso dei requisiti da parte degli operatori economici

1. Ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

2. L'Istituto verificherà le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione (10%).

3. Quando, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituto procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione a procedure di affidamento indette dall'Istituto medesimo per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. Le verifiche del possesso dei requisiti per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 avverranno attraverso la consultazione Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

5. Inoltre, il contratto sarà possibile solo previa:

- acquisizione del DURC;
- autocertificazione dell'Operatore Economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
- verifica delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., quando applicabili.
- verifica dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) richiesti dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., quando applicabili.

TITOLO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Art. 12 - Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b) del D.L. 129/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività

pubblica e quella privata;

b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale dell'Istituto;

c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con l'Istituto;

d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'adolescenza, dell'inclusione scolastica in consonanza con la vocazione formativa e culturale dell'Istituto;

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

e) ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli od oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli studenti e dell'Istituto;

f) la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione agli sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari, delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per l'Istituto di astenersi dal comunicare dati personali agli sponsor;

g) il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare all'Istituto:

- le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
- l'esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa dell'Istituto;
- la non sussistenza di natura e scopi contrastanti con le finalità dell'Istituto.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

Art.13 - Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

1. Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell'Istituto secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.l. 28 agosto 2018, n. 129 e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario scolastico, compatibilmente con le attività didattiche previste e programmate, ed extrascolastico.

2. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, di proprietà dell'Ente Locale, e delle attrezzature può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione ai compiti educativi e formativi dell'Istituto stesso. Le attività didattiche proprie dell'Istituto hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli Enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

3. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito formativo.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituto i seguenti impegni:

- a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'Istituto;
- b) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
- c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'Istituto;

Liceo Statale "C. Lorenzini"

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

d) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

4. Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente Regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà positivo si procederà alla **stipula di apposita convenzione, oggetto di specifica deliberazione da parte del consiglio di Istituto**.

5. La concessione dovrà avvenire preferibilmente durante l'orario di apertura dell'Istituto, senza comportare per il personale prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia. In caso contrario, sono a carico del concessionario le operazioni di apertura/chiusura e pulizia dei locali.

6. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una **polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo**.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, alle attrezzature, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'Istituto deve in ogni caso ritenersi sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

7. Per la concessione dei locali, e delle attrezzature delle aule e dei laboratori sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, possono essere previste, a carico dell'utilizzatore, quote di rimborso spese.

8. La concessione può essere revocata dall'Istituto, per giustificati motivi, in qualsiasi momento.

Art. 14 - Contratti di prestazione d'opera

1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti extracurricolari per i quali, in assenza verificata di personale interno disponibile, possono essere conferiti contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, ai sensi dell'art.7 c.6 del D.Lgs. 165/2001, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, manutenzione e assistenza degli strumenti presenti nei laboratori.

2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al punto precedente, l'Istituto, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno, individuata la specifica disponibilità finanziaria in Bilancio, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Liceo Statale “C. Lorenzini”

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell'insegnamento o nella prestazione richiesta.
4. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico.
5. L'individuazione degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto:
 - titolo di studio qualificato e attinente all'incarico;
 - eventuale iscrizione ad albo professionale, ove applicabile;
 - esperienza documentata nel settore di pertinenza;
 - precedenti esperienze nell'Istituto;
 - appartenenza ad enti ed organizzazioni di settore, rilevanti, del territorio;
 - eventuali altri requisiti da stabilire caso per caso in funzione della peculiarità dell'incarico.
6. Per l'individuazione dell'esperto esterno dovrà essere emanato un avviso di evidenza pubblica, con l'individuazione delle necessarie priorità.
7. Gli esperti devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
8. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o delle professioni e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
9. I contratti con esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del D.L. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - c) di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
10. Al fine di determinare i compensi, stabiliti in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'esperto di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, il Dirigente Scolastico farà riferimento:
 - a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola vigente al momento della stipula del contratto di prestazione d'opera;

Liceo Statale “C. Lorenzini”

Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane

b) in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 per quanto applicabile;

c) alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia di gestione degli interventi formativi oggetto di progetti POC/PN/PNRR/PEZ (unità di costo standard);

d) a compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell'Istituto.

11. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, con rendicontazione delle attività svolte

12. Il Dirigente Scolastico controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

13. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, può risolvere il contratto per inadempienza.

14. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente Scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica, all'Albo online e in Amministrazione Trasparente e rimane in vigore fino a nuova variazione.